

Proc. n. 400/2017 (che porta riuniti i proc. n. 527/2017, n. 333/2018) Ruolo Generale Lavoro



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 30.4.2019, nella causa di primo grado iscritta al n. 400 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 (che porta riunite le cause n. 527/2017 e n. 333/2018), pendente

TRA

BALDI DEVIS, quale procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Barberino Val d'Elsa - Loc. Valcanoro -, Strada di Sant'Appiano n. 9/F;

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del l.r. *pro tempore*, in proprio e quale mandatario e procuratore speciale (per atto Notar Mattielli in Tivoli del 3.7.14) della **Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. – S.C.C.I. S.p.a.**, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli Avv.ti Patrizia Colella, Antonello Zaffina e Paola Forgione, che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti rep. 80974 del 21/07/15 a rogito 21569 per Notar Paolo Castellini in Roma;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con separati ricorsi successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c., l'Avv. Devis Baldi ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, l'I.N.P.S. e la Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. – S.C.C.I. S.p.a. – per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza, anche nel *quantum debeatur*, con espressa pronuncia di annullamento, della **nota del 22/06/2016, pervenuta il 01/07/2016, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato di aver provveduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2010** alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e ha richiesto il versamento delle somme indicate a titolo di contribuzione e delle relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b, della L. 388/2000, quantificato nel totale di € -



- 2.020,21-, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data ed estremi sconosciuti al ricorrente; per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall'I.N.P.S. a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata I.N.P.S. per l'anno 2010, con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall'Ente impositore; in via subordinata, accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota del 22/06/2016 per intervenuta **prescrizione** del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere; accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza, anche nel *quantum debeatur*, con espressa pronuncia di annullamento, dell'**avviso di addebito del 24/12/2016, ricevuto il 23/01/2017**, con il quale l'I.N.P.S., a seguito di iscrizione d'ufficio alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ha intimato il versamento delle somme indicate a titolo di **contributi dovuti per l'anno 2009** e delle relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. B, della L. 388/2000, oltre ad interessi di mora, spese di notifica e oneri di riscossione, per il totale di € -1.912,43-, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso avviso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data ed estremi sconosciuti al ricorrente; per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall'I.N.P.S. a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata I.N.P.S. sia per l'anno 2009 che per quelli a seguire, con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall'I.N.P.S.; in via subordinata, accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nell'impugnato avviso di addebito, per intervenuta **prescrizione** del termine entro il quale il relativo diritto poteva esser fatto valere; accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza, anche nel *quantum debeatur*, con espressa pronuncia di annullamento, dell'**avviso di addebito n. 341 2017 00054008 65 000 del 09/12/2017**, ricevuto il 13/01/2018, con il quale l'I.N.P.S. ha intimato il pagamento delle somme indicate a titolo di **contributi asseritamente dovuti per l'anno 2010**, oltre sanzioni, interessi di mora, spese di notifica ed oneri di riscossione, per la somma totale di € -2.098,62, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso avviso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data ed estremi sconosciuti al ricorrente, per violazione dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 46/99. sempre in via subordinata, sollevare questione di legittimità costituzionale nelle competenti sedi, secondo i potenziali profili di illegittimità costituzionale meglio rappresentati nel motivo b) del ricorso; in via ulteriormente ed estremamente subordinata, annullare le **sanzioni** applicate per insussistenza dei presupposti ovvero, in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura legale; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con condanna dell'I.N.P.S. per aver resistito in giudizio con male fede o (quanto meno) con colpa grave, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 1 c.p.c., all'uopo lasciando la quantificazione risarcitoria alla valutazione equitativa al Giudice adito.
2. L'I.N.P.S. si è ritualmente costituito nei giudizi riuniti, nella qualità spiegata, chiedendo al Tribunale adito di confermare la legittimità della pretesa contributiva dell'Istituto, condannando controparte al relativo pagamento; con vittoria di spese e competenze di causa.
 3. La causa riunita è stata istruita con sole prove documentali e all'odierna udienza è stata discussa e decisa con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c
 4. Preliminarmente, deve rilevarsi che, per consolidato orientamento del giudice di legittimità, poiché l'opposizione ad avviso di addebito genera *ex se* un giudizio di accertamento negativo sulla pretesa creditoria dell'Ente senza che sia neppure necessaria la proposizione di domanda riconvenzionale da parte dell'Istituto, ancorché l'**avviso di addebito opposto nel giudizio r.g. n. 333/2018 (n. 341 2017 00054008 65 del 9.12.2017)**, essendo stato



emesso e notificato in pendenza del giudizio di accertamento negativo per la medesima annualità contributiva (r.g. n. 400/2017), risulti **in contrasto con il disposto dell'art. 24, co. 3 d.lgs. n. 46/1999**, e, quindi, meritevole di annullamento, in ogni caso, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sul merito della pretesa contributiva dell'Ente. In altri termini, si ritiene ricorrano gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è, pertanto, affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., *ex plurimis*, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass. 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395).

5. Ciò detto, nel merito, il ricorrente contesta la sussistenza a proprio carico dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, e, quindi, del versamento della relativa contribuzione, per giunta maggiorata delle sanzioni civili *ex art. 116, co. 8 lett. b) l. n. 388/2000*, sul presupposto che nei periodi contributivi dedotti in giudizio egli era iscritto all'Albo degli Avvocati di Firenze e l'attività libero professionale allora svolta è stata assoggettata al versamento del solo contributo previdenziale obbligatorio c.d. integrativo alla Cassa Forense *ex art. 11 l. n. 576/80*, per il mancato raggiungimento del limite di volume d'affari e reddito previsto per il versamento del contributo soggettivo *ex artt. 10 e 22 l. n. 576/80*.
6. Orbene, deve darsi atto che, nelle more dei giudizi riuniti, la S.C. di Cassazione è intervenuta sulla complessa *res controversa* affermando, con argomentazioni che il Tribunale condivide, che *“Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitudine, non hanno - secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.”* (così, fra le altre, Cass. civ., sez. lav., n. 32167/2018; nello stesso senso, v. anche n. 519/2019).
7. Ciò posto, deve rilevarsi che l'Avv. Devis, peraltro solo in sede di note difensive conclusionali autorizzate, ha eccepito di non poter *“essere assoggettato a nessuna forma di versamento contributivo previdenziale in quanto negli anni in esame il proprio reddito era inferiore alla somma di -5.000,00- Euro che la legge individua quale soglia di esenzione contributiva; infatti l'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003 conv. in Legge 326/2003 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro*



autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000”, e che, nel caso di specie, nell'anno 2009 il ricorrente ha prodotto un reddito di € 4.018,00, e nell'anno 2010 ha prodotto un reddito di € 4.324,00 (cfr. doc. 3 – 5B - 5C proc. n. 527/2017 e doc. 2 - 4B - 4C proc. n. 400/2017).

8. Ritiene, invece, il Giudicante che la norma invocata dal ricorrente non possa trovare applicazione nella fattispecie che ci occupa.
9. Come è noto, l'art. 44 d.l. 30.9.2003 n. 269, convertito in legge 24.11.2003 n. 326, al comma 2, prevede appunto che: “... *A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. ...*”.
10. Detta norma è effettivamente richiamata nella succitata sentenza della Suprema Corte n. 32167/2018, al punto 11, in cui si legge: “*Il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2*”.
11. Ma i “*suddetti soggetti*”, a cui il punto 11 della sentenza fa riferimento, sono quelli elencati nel precedente punto 10 (lavoratori parasubordinati, addetti a servizi turistici, addetti ad attività di intermediazione, ecc.) a dimostrazione della finalità della Ge. Se. di estendere la copertura assicurativa in funzione di chiusura del sistema, e, quindi, **non per richiamare il superamento del reddito ex art. 44 comma 2 d.l. 269/2003 anche con riferimento ai liberi professionisti, questi ultimi definiti, del resto, dalla norma di interpretazione autentica quali “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo” (v. art. 18, comma 12, d.l. 98/2011).**
12. Ciò si evince in modo univoco dalla lettura del successivo punto 16 della sentenza della S.C., ove è scritto: “*In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995) di iscrizione alla Ge. separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione*” (negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. lav., 17/01/2019, n.1208).
13. E, comunque, nel caso di specie, l'abitualità dell'attività professionale svolta dall'Avv. Baldi nel 2009 e nel 2010 non potrebbe certo essere messa in discussione, non avendo questi mai sostenuto in giudizio che in detti anni avesse svolto l'attività forense in via occasionale, episodica, sporadica, e si fosse, invece, abitualmente dedicato ad altre occupazioni lavorative; non dovendosi, del resto, operare una impropria commistione tra la nozione di abitualità dell'esercizio della libera professione di avvocato ai sensi e per gli effetti della disciplina che regola l'iscrizione alla Gestione Separata, e l'entità del reddito dalla stessa generato, nulla togliendo, infatti, al fatto dell'esercizio abituale, o addirittura esclusivo, della libera professione di avvocato la circostanza che la stessa in uno o più anni risulti scarsamente redditizia.



14. Del tutto irrilevante ai fini che ci occupano, in quanto destinato ad operare nel diverso ambito dell'ordinamento forense e della sua previdenza (e non cioè in quello della Gestione Separata dell'I.N.P.S.), appare poi il fatto che l'art. 22, co. 1 l. n. 576/1980, una volta affermata l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa forense degli avvocati che esercitano la libera professione con carattere di continuità, al co. 2 stabilisca poi che l'accertamento di tale continuità avvenga sulla base di parametri reddituali o di volume di affari fissato dal Comitato dei delegati; nulla impedisce, dunque, che l'esercizio della libera professione di avvocato possa qualificarsi come non continuativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 l. n. 576/80 ma abituale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 26 l. n. 335/1995.
15. Risulta, quindi, legittima l'iscrizione dell'Avv. Baldi alla Gestione Separata per i periodi in contestazione.
16. Deve ritenersi **infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal ricorrente.**
17. È pacifico, nel caso di specie, che la notifica dell'avviso bonario dell'I.N.P.S. per l'anno **2009** si sia perfezionata in data **03/07/2015** e per l'anno **2010** si sia perfezionata in data **01/07/2016**.
18. Ciò posto, deve prendersi atto che l'orientamento espresso in alcune pronunce della Suprema Corte secondo cui, potendo l'ente previdenziale esercitare il proprio diritto solo dal momento in cui può venire a conoscenza della situazione reddituale assoggettabile a contribuzione e, quindi, dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, la prescrizione decorrerebbe da tale data (v. Cass. n. 24414/2008; n. 6259/2011; n. 9633/2016), risulta superato dalle recenti pronunce n. 13463/2017 e n. 27950/2018.
19. In particolare, nella pronuncia n. 27950/2018 si legge: *“Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell'I.N.P.S. (Cass. 13463/2017 cit.). Tutto ciò posto è*



chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. Non è vero infatti quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Ge. Se., in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. Del d.lgs. n. 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. Vale dunque la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).»

20. Pertanto, **la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, momento che va individuato in virtù di quanto previsto dall'art. 18, co. 4 d.lgs. n. 241/1997.**
21. Ai sensi dell'art. 17, co. 1 D.P.R. n. 435/2001, nel testo *ratione temporis* vigente, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi va effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.
22. Il secondo comma dell'art. 17 prevede però che: *"I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"*.
23. A parere del Giudicante, dunque, **la prescrizione deve farsi decorrere dal secondo termine di pagamento previsto dal secondo comma dell'art. 17, e, quindi, nel caso *de quo*, dal 16/7/2010 per l'anno 2009 e dal 16/7/2011 per l'anno 2010.**
24. Invero, l'art. 17 prevede due obbligazioni "alternative", spettando al debitore scegliere di, o, pagare nel primo termine il solo contributo dovuto, o, pagare nel termine successivo, con gli interessi corrispettivi che vanno a compensare il vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di denaro. E proprio perché è lo stesso legislatore che prevede la possibilità di provvedere al pagamento in un termine successivo, con corresponsione di interessi, e quindi, la possibilità di un pagamento differito, deve escludersi che l'I.N.P.S. possa esercitare il suo diritto prima dello spirare del secondo termine, ragion per cui, come di regola, il termine prescrizioneale decorre solo da tale secondo termine.
25. E ciò trova conferma nel fatto che fino alla scadenza del secondo termine il debitore ha diritto di pagare con effetto pienamente liberatorio, non essendo previsto che l'inosservanza del primo termine comporti l'applicazione delle sanzioni.



26. Pertanto, nel caso di specie la prescrizione relativa ai contributi di pertinenza dell'anno 2009 è iniziata a decorrere il 16/7/2010 ed è stata validamente interrotta con l'avviso bonario che il ricorrente riconosce espressamente di aver ricevuto in data 03/07/2015, mentre la prescrizione relativa ai contributi di pertinenza dell'anno 2010 è iniziata a decorrere il 16/7/2011 ed è stata validamente interrotta con l'avviso bonario che il ricorrente riconosce espressamente di aver ricevuto in data 01/07/2016.
27. Infine, è pacifico in causa che le sanzioni sono state calcolate in applicazione di quanto disposto dalla lett. b) del comma 8 dell' art. 116 L. n. 388/2000 che così dispone: *"I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge."*
28. A parere del Giudicante, non è condivisibile la tesi dell'I.N.P.S. secondo la quale il fatto stesso che il contribuente non si sia iscritto alla Ge. Se. costituirebbe evasione contributiva e non semplice omissione, che si configurerebbe solo nel caso in cui il lavoratore, regolarmente registratosi alla suddetta gestione assicurativa, non abbia poi provveduto a pagare la contribuzione tramite i c.d. Mo. F24.
29. Come è noto, infatti, le severe sanzioni previste dalla lett. b) del comma 8 sono volte a penalizzare il datore di lavoro (e comunque il contribuente) che occulta rapporti di lavoro in essere o retribuzioni con l'intenzione specifica di non versare la contribuzione.
30. Nel caso in esame, invece, il lavoratore autonomo, regolarmente denunciando la propria posizione reddituale ai fini fiscali, ha ommesso l' iscrizione alla Ge. Se. e il versamento della relativa contribuzione per colpa (ritenendo erroneamente di non esserne tenuto), ma senza, si ritiene, alcun dolo di evasione.
31. In altri termini, l'Avv. Baldi, pur omettendo l'iscrizione alla Ge. Se. I.N.P.S., ha, comunque, dichiarato agli enti competenti alla vigilanza e alla riscossione dei contributi (l'Agenzia delle Entrate) la propria attività forense con l'indicazione dei redditi prodotti, con ciò rendendo semplice e automatica la verifica della scopertura assicurativa e della conseguente omissione contributiva, senza necessità di alcuna attività ispettiva esterna mediante accessi *in loco*, stante la facoltà da parte dell' I.N.P.S. di accedere all' Anagrafe Tributaria sin dall' entrata in vigore del d.lgs. n. 462/97, che ha introdotto l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione ed accertamento della contribuzione dovuta agli enti previdenziali.



32. Nel caso *de quo*, dunque, l' I.N.P.S. non ha dovuto effettuare alcun controllo tramite i propri ispettori mediante l'accesso *in loco* al fine di esaminare i libri contabili contenenti i dati reddituali del contribuente; avendo, viceversa, potuto procedere ad una mera verifica della dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate, al cui archivio l' I.N.P.S. ha libero accesso, e ciò nonostante il fatto che nella predetta dichiarazione il contribuente non abbia calcolato la contribuzione dovuta nell' apposito riquadro destinato alla denuncia dei redditi da lavoro autonomo.
33. Nessun intento fraudolento pare, dunque, ravvisabile nella fattispecie in esame,
34. Del resto, ancorché secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema distinzione tra evasione ed omissione, in ordine all'atteggiarsi dell'intento fraudolento, l'omessa o infedele denuncia faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, salvo prova contraria del soggetto obbligato, per cui il datore di lavoro deve fornire una prova idonea ad escludere l'intento fraudolento, con conseguente venire ad esistenza della diversa e più tenue fattispecie dell'omissione; nel caso di specie, la buona fede del contribuente pare dimostrata dalla situazione contingente di assoluta e oggettiva incertezza circa la sussistenza dell'obbligo contributivo in capo agli avvocati iscritti all'Ordine forense, come comprovato dal contrasto fra i diversi orientamenti interpretativi della giurisprudenza di merito a dirimere il quale il giudice di legittimità è intervenuto solo in corso di causa.
35. **Le sanzioni civili devono essere calcolate, dunque, ai sensi dell' art. 116 comma 8 lett. a) della L. n. 338/2000 dalla scadenza al saldo.**
36. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti in ragione dell'esito del giudizio, e, comunque, della notevole complessità delle questioni interpretative trattate, nonché dell'esistenza al riguardo di difformi orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di merito sui quali la Corte di Cassazione è intervenuta nelle more dei giudizi riuniti.

P.Q.M.

il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,

1. accerta e dichiara la legittimità dell' iscrizione d'ufficio dell' Avv. Devis Baldi alla gestione separata dell' I.N.P.S. per l'anno 2009 e per l'anno 2010, e, conseguentemente, annullati gli avvisi di addebito opposti, dichiara tenuto l'Avv. Devis Baldi a versare la relativa contribuzione, oltre le sanzioni civili calcolate ai sensi dell' art. 116, comma 8, lett. a) della l. n. 338/2000 dalla scadenza al saldo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Firenze, 30 aprile 2019

Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani

